

PROTOCOLLO MISURE CONDIVISE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

NOTE A COMMENTO ED INDICAZIONI OPERATIVE

A cura dello studio i2 Sicurezza

Rev.	Data	Elenco modifiche
0	16/03/2020	Prima emissione
1	19/03/2020	Inserite specifiche per le mascherine come da art. 16 del DL 17 marzo 2020
2	23/03/2020	Inserimento provvedimenti ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 – sospensione attività produttive non essenziali o strategiche
3	25/03/2020	Inserimento nota relativa all’informativa ai lavoratori “fragili”
4	26/03/2020	Modifica allegato 1 Dpcm 22 marzo 2020 come da DM MISE del 25/03/2020
5	30/03/2020	Integrazione Linee Guida Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
6	14/04/2020	Integrazione Dpcm 10 aprile 2020

Premessa

Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle Parti sociali, dalle organizzazioni datoriali e dal Governo un protocollo per regolamentare le misure relative al COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Riassumiamo di seguito i punti salienti o per i quali riteniamo opportuno un approfondimento ed un dettaglio al fine di offrire un **supporto operativo** alle aziende che stanno continuando l'attività produttiva.

Quali aziende possono continuare a lavorare?

Il provvedimento che attualmente regola i settori che possono continuare la loro attività lavorativa è il [Dpcm 10 aprile 2020](#) valido **fino al 3 maggio 2020**. Tale provvedimento ha integrato i precedenti Dpcm 11 marzo 2020 e Dpcm 22 marzo 2020 ampliando ad alcuni settori che inizialmente erano stati bloccati per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Pertanto, attualmente posso continuare a lavorare:

- Le attività di commercio al dettaglio di cui all'[allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020](#)
- Le attività di servizi per la persona di cui all'[allegato 2 del Dpcm 10 aprile 2020](#)
- Le attività i cui settori ATECO (<https://www.istat.it/it/archivio/17888>) sono comprese nell'elenco dell'[allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020](#). **Si valuta che, qualora l'azienda abbia un codice prevalente non presente in allegato 1 ma presenti un codice secondario tra quelli ammessi alla prosecuzione dell'attività, essa potrà continuare solo per il ramo d'azienda specifico. Le funzioni aziendali aperte saranno quelle a stretto supporto di tali processi lavorativi, mentre, per gli altri processi dovranno essere messe in atto modalità di lavoro agile o la sospensione.**
- E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Rispetto alle norme precedenti viene ammessa l'apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno. Un riepilogo viene riportato nell'Allegato A di questo documento.

E' importante sottolineare alcuni aspetti del provvedimento di governo:

- art 2, comma 2: le attività produttive che sarebbero sospese [omissis] possono comunque proseguire se organizzate **in modalità a distanza** o lavoro agile;
- art 2, comma 3 (precedente art 1, lettera d) del Dpcm 22 marzo 2020): restano sempre consentite anche le **attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere** delle attività di cui all'allegato 3 [ovvero alle attività non sospese], nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali [omissis] **previa comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
- art 2, comma 6 (precedente art 1, lettera g) del Dpcm 22 marzo 2020): sono consentite le attività degli impianti a **ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il nuovo provvedimento (art. 2 comma 12) prevede, inoltre, che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di **vigilanza**, attività conservative e di **manutenzione**, gestione dei pagamenti nonché attività di **pulizia e sanificazione**. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per semplicità, ai fini delle comunicazioni alle Prefetture si riportano i link ai siti dove scaricarli con tutte le informazioni sulle modalità previste dalle singole prefetture:

- Prefettura di Venezia: [link diretto al documento](#) di specifica delle modalità di comunicazione
- Prefettura di Treviso: [link diretto al documento](#) di specifica delle modalità di comunicazione
- Prefettura di Pordenone: [link diretto al documento](#) da compilare ed inviare
- Prefettura di Udine: [link diretto alla pagina](#) di specifica delle modalità di comunicazione

Inoltre, alle attività sospese a seguito del nuovo provvedimento è concesso **sino al 17 aprile 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Come già indicato nei precedenti provvedimenti e ribadito dall'art. 2 comma 10 del [Dpcm 10 aprile 2020](#), le imprese le cui attività non sono sospese possono proseguire nel rispetto delle prescrizioni del [Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#) del 14 marzo 2020.

Con quali misure di prevenzione e protezione le aziende possono continuare a lavorare?

Come richiamato anche al paragrafo precedente, le aziende che possono continuare l'attività devono seguire le indicazioni del "[Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)" che stabilisce le indicazioni operative per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Rimandando alla **lettura integrale del documento** per tutti i dettagli: riportiamo di seguito i punti salienti e di ulteriore specificità rispetto alle comunicazioni istituzionali precedenti. Sono indicati in **rosso** o in nota i commenti operativi finora disponibili. Aggiungeremo il documento in caso vengano emanate ulteriori specifiche dagli enti preposti.

Per le attività indispensabili alla produzione, è possibile proseguire l'attività solamente rispettando/attuando queste disposizioni.

1. **Informando** i lavoratori e chiunque entri in azienda: affiggere i depliant informativi presenti ai link istituzionali (**nel nostro sito trovate una news specifica con tutti i riferimenti**).

Specificare, tra gli altri: l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, il mantenimento della distanza di sicurezza e le regole di igiene delle mani. **Tali materiali informativi o comunicazioni interne (che possono essere trasmesse ai lavoratori anche via mail) è opportuno che siano datate e firmate dal datore di lavoro e dall'RLS.**

I lavoratori devono essere informati anche in relazione alla loro possibile condizione di "fragilità" (vedi paragrafo relativo alla sorveglianza sanitaria).

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (Fonte: Regione Veneto – Direzione prevenzione, Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari -REV.7).

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

2. **Regolando l'ingresso in azienda:** il datore di lavoro può sottoporre il personale alla **misurazione della temperatura**. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. **Si sottolinea che questa misura è una possibilità data al datore di lavoro che deve attuarla nel rispetto della privacy. E' opportuno che questa misurazione avvenga con strumenti che non necessitano di contatto diretto (per es. a modalità infrarosso). In alternativa quelli di tipo auricolare con ricambi monouso. Qualora non reperibili, utilizzare quelli in dotazione nella cassetta di Primo Soccorso: gli stessi andranno puliti accuratamente ad ogni utilizzo con soluzione alcolica.**

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. **Anche in questo caso la raccolta dati deve avvenire in conformità alla normativa sulla privacy.**

3. **Regolando l'accesso dei fornitori:** per l'accesso di fornitori esterni individuare **procedure di ingresso**, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto **devono rimanere a bordo dei propri mezzi**: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno **individuare/installare servizi igienici dedicati**, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata **pulizia giornaliera**.

Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa **nota informativa alla clientela** da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di **consegne a domicilio**, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate **senza contatto** con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti

All'interno dei servizi igienici dedicati, dovranno essere affisse le informative sopradette ed è opportuno mettere a disposizione liquidi detergenti, guanti monouso e mascherine.

Per i lavori in appalto, le misure indicate dovranno essere integrate nei DUVRI.

Assicurare l'invio delle informative ai clienti e fornitori e la loro diffusione anche attraverso il sito internet aziendale.

4. **Assicurando pulizia e sanificazione:** il protocollo prescrive **pulizia giornaliera** e sanificazione periodica dei luoghi e delle postazioni di lavoro.

Per la **pulizia** di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici) (Fonte: Regione Veneto – Direzione prevenzione, Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari -REV.7).

Non essendo definita la periodicità della **sanificazione**, appare opportuno che tale procedura sia attuata ad ogni cambio turno e/o cambio di utilizzatore. Per la sanificazione, le indicazioni del Ministero della Salute prescrivono di pulire le superfici **con disinfettanti a base di cloro o alcol**. Disposizioni aggiuntive devono essere messe in atto nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali ([circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute](#)).

La particolare rilevanza della procedura di sanificazione (rispetto alla ordinaria pulizia giornaliera) legittima, per espressa previsione del DPCM 11 marzo 2020, la richiesta di ammortizzatori sociali: **ad esempio, una azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all'esito della presenza di un caso confermato di COVID-19, tutti i venerdì o una volta al mese, in tal caso potendo usufruire, per quella giornata, in tutto o in parte, della cassa integrazione, sospendendo, in tutto o in parte, l'attività produttiva.**

5. **Garantendo le precauzioni igieniche personali:** l'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (liquidi detergenti, acqua e sapone)
6. **Garantendo i dispositivi di protezione individuale:** L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
- è favorita la preparazione da parte dell'azienda del **liquido detergente** secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf **Il prodotto è normalmente in vendita, ma, nel caso di carenza, la precauzione e l'urgenza impongono di non rimanerne sguarniti.**

Qualora il lavoro imponga di lavorare a **distanza interpersonale minore di un metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque **necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione** (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

NOTA:

A questo link si trovano le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'uso delle mascherine (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>). Il video è attualmente disponibile solo in inglese.

Come indicato dal Ministero della Salute

(<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4> – Sezione Prevenzione e Trattamento, FAQ n°5 e n° 6), **L'Oms raccomanda di usare la mascherina di protezione solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e si presentano sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ci stiamo prendendo cura di una persona con sospetta infezione**

da nuovo Coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

In linea con i contenuti della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020 e del DL 17/03/2020 n.18 art. 16 si considera la mascherina chirurgica come misura minima di prevenzione, anche in situazioni di oggettiva impossibilità di rispetto della distanza di un metro.

In presenza di situazioni lavorative in cui tale distanza è prevedibilmente e continuativamente al di sotto di un metro, in presenza di un caso sospetto o conclamato di positività ed in tutte le situazioni valutate con un aggravio di rischio, si considera misura di protezione adeguata la mascherina FFP2 o FFP3

Si raccomanda di rispettare tutte le indicazioni d'uso del produttore soprattutto in relazione ai tempi massimi di utilizzo. Sono fondamentali le informazioni su come indossare e togliere una mascherina. Ai sensi del DL 17/03/2020 n.18 art. 16 del **sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE** e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

7. **Garantendo la gestione degli spazi comuni:** deve essere garantita la distanza di sicurezza di 1 metro ed evitato il sovraffollamento. Occorre garantire la **sanificazione** periodica e la **pulizia giornaliera**, con appositi detergenti dei locali mensa, delle **tastiere dei distributori di bevande** e snack.
8. **Rimodulando l'attività produttiva:** con il ricorso al lavoro agile e assicurare un **piano di turnazione** dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo **di diminuire al massimo i contatti** e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
9. **Gestendo l'entrata e l'uscita:** favorire **orari di ingresso/uscita scaglionati** in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
10. **Limitando al minimo gli spostamenti interni e le riunioni**
11. **Attuando le misure per gli esercizi commerciali:** tali misure sono state specificate nell'allegato 5 del Dpcm 10 aprile 2020 e riguardano le modalità di accesso agli esercizi commerciali, l'uso di guanti usa e getta e mascherine e il mantenimento di condizioni di pulizia ed igiene.

Formazione

Si evidenzia che il Protocollo ha indicato che il mancato completamento dell'**aggiornamento della formazione** professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Si precisa che nel caso di mancato completamento della **formazione iniziale o di base** l'operatore non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

Sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo specifico di buona prassi)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le **visite preventive**, le **visite a richiesta** e le **visite da rientro** da malattia

- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. **La Regione Veneto (Direzione prevenzione, Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari -REV.7) evidenzia come "il numero delle visite periodiche dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe essere già ridotto al minimo indispensabile, considerate le misure di restrizione disposte a livello nazionale."**
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 **il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.**

Il medico competente segnala all'azienda **situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse** dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. **Come evidenziato nel documento della Regione Veneto – Direzione prevenzione, Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari (REV.8 del 23/03/2020) - tale attività non può essere attuata dal medico competente per diverse ragioni ivi riportate. La Regione Veneto assume pertanto la posizione qui riportata: "si ritiene che spetti al lavoratore "fragile", anche se asintomatico, rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS, cui si rimanda per ulteriori chiarimenti."** Questo significa che sarà lo stesso lavoratore a rivolgersi al proprio medico di medicina generale per essere esonerato dall'attività lavorativa. In conseguenza, l'unico obbligo rimanente al datore di lavoro risulta quello di **informare i propri lavoratori** di quanto sopraddetto. E' opportuno che questa informativa sia condivisa con il medico competente. Il medico stesso, inoltre, qual'ora venga interpellato dai lavoratori stessi, potrà identificare ulteriori azioni / misure di tutela da indicare al datore di lavoro nei confronti di questi soggetti.

Note finali

Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al testo integrare che tratta anche ruolo dell'RLS e disposizioni specifiche.

Laddove non sussista la possibilità di rispettare le misure indicate dal protocollo, il datore di lavoro dovrebbe valutare la sospensione dell'attività.

Chi si deve garantire e verificare l'attuazione di queste misure?

Il Protocollo stabilisce la costituzione in azienda un **Comitato** per l'applicazione e la verifica delle regole sopraddette con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori.

Appare opportuno che la costituzione di questo Comitato sia formalizzata attraverso un verbale.

Il Comitato potrà essere composto dal Datore di Lavoro e/o da persone da lui delegate all'applicazione costante delle regole. E' prevista la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, **tuttavia si ritiene opportuno informare e mettere a conoscenza delle misure adottate anche il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, il suo Responsabile e il Medico Competente.**

Allegato A

Confronto settori ATECO in attività tra i provvedimenti più recenti.

ALLEGATO 1 DPCM 25/03/2020		ALLEGATO 3 DPCM 10/04/2020	
ATECO	DESCRIZIONE	ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali	1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
		2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura	3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone	5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari	10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande	11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro	14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno	16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)	17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati	18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)	20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)	22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo	23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
		25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
		26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
		26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici	27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio	28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

ALLEGATO 1 DPCM 25/03/2020		ALLEGATO 3 DPCM 10/04/2020	
ATECO	DESCRIZIONE	ATECO	DESCRIZIONE
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)	28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)	33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie	37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)	42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni	43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli	45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori	45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi	46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici	46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
		46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali	46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori	46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico	46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici	46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento	46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
		46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua	50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo	51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere	53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili	55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione	j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative	K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili	69	Attività legali e contabili

ALLEGATO 1 DPCM 25/03/2020		ALLEGATO 3 DPCM 10/04/2020	
ATECO	DESCRIZIONE	ATECO	DESCRIZIONE
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale	70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo	72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche	74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari	75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹	78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata	80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
		81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center ²	82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi	82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³	82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione	85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria	86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale	87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale	88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
		99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali
LEGENDA			
	Codici ATECO corrispondenti tra le versioni		
	Codici ATECO non corrispondenti tra versioni		
	Codici ATECO parzialmente corrispondenti tra le versioni		

NOTE

1.

Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

2.

Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

3.

Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.